

Oggetto: SOSPENSIONE OBBLIGHI OCCUPAZIONALI CAUSA COVID-19

Il Ministero del lavoro, in riscontro ai numerosi quesiti pervenuti alle Direzioni generali del Ministero del Lavoro competenti sul tema, relativi all'applicabilità dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione delle persone con disabilità per le imprese che fruiscono della Cigo, della Cigd, del Fis o dei Fondi di solidarietà bilaterale, in conseguenza dell'emergenza legata alla pandemia, è stata emanata la circolare del n. 19/2020. Gli estensori precisano, in via preliminare, che la sospensione dagli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità trova la sua disciplina giuridica negli articoli 3, comma 5, L. 68/1999, e 4, D.P.R. 333/2000, ed è stata riconosciuta dal Legislatore in favore delle imprese che versino in situazione di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, procedure concorsuali tali da determinare il ricorso alla Cigs, delle imprese che abbiano stipulato contratti di solidarietà difensiva, nonché di quelle che abbiano attivato procedure di mobilità. Nel tempo è stata estesa anche ad altre fattispecie considerate assimilabili a quelle previste dalla Legge, in particolare, è stata riconosciuta nei casi di: ricorso al Fondo di solidarietà del settore del credito e del credito cooperativo; imprese che assumono soggetti percettori di sostegno al reddito; ricorso al trattamento di Cigd; ricorso al contratto di solidarietà ex articolo 5, L. 236/1993, e, da ultimo, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro sottoscriva accordi e attivi le procedure di incentivo all'esodo previste dall'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, L. 92/2012.

Stante quanto sopra, con specifico riferimento alla possibilità di applicare la disposizione in commento nei casi di intervento degli ammortizzatori sociali con la causale "emergenza COVID 19", sebbene la sospensione non sia stata prevista dal Legislatore per le imprese in situazioni di Cigo, considerato che il ricorso a detta procedura (compresa ovviamente la Cigd) denota una situazione di crisi che potrebbe rendere difficoltoso all'azienda l'adempimento degli obblighi assunzionali, si ritiene che la stessa sospensione sia applicabile anche in questi casi. Rimane fermo che l'obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza COVID-19, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l'unità produttiva interessata in caso di Cigs e Cigd o alla quantità di orario ridotto in proporzione. L'obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti si ritiene ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l'emergenza COVID-19.